

(N. 1166)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FASSINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1980

Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, recante disciplina per la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari

ONOREVOLI SENATORI. — Il terzo comma dell'articolo 13 della vigente legge n. 580 del 4 luglio 1967 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 29 luglio 1967), che disciplina la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, recita testualmente:

« Qualora si adoperino, per contenimento degli sfarinati, sacchi di carta o di altro materiale rispondente alle norme igienico-sanitarie, con chiusura automatica a valvola che corrisponde a sigillo, è consentito di sostituire il cartellino, di cui al primo comma del presente articolo, con l'apposizione a stampa sui sacchi stessi delle indicazioni prescritte. La consegna delle farine o delle semole in carri cisterna alla rinfusa e il loro deposito e conservazione presso gli utilizzatori avranno luogo con l'osservanza delle disposizioni che saranno emanate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanità ».

Per asserite violazioni della norma sopra riportata, sono state elevate contravvenzioni originate dalla constatazione che sacchi di carta contenenti sfarinati, pur provvisti di chiusura automatica a valvola, non sarebbero rispondenti alle prescrizioni di legge in quanto la chiusura automatica a valvola non poteva considerarsi equivalente al sigillo.

Le contravvenzioni in questione hanno determinato interpretazioni giurisprudenziali discordanti (sentenze di piena assoluzione e sentenze di condanna) e, allo stato, si è creata una situazione di evidente incertezza in ordine all'esatta interpretazione della norma, incertezza particolarmente pregiudizievole se si considera che tutte le aziende molicitorie utilizzano, quali contenitori degli sfarinati, sacchi di carta con chiusura automatica a valvola e che, conseguentemente, è ne-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cessaria e doverosa una formulazione della norma che escluda dubbi interpretativi e manifesti in modo univoco la vera volontà del legislatore.

Ciò premesso, al fine di interpretare il terzo comma dell'articolo 13 della legge numero 580 del 4 luglio 1967, si prospettano le seguenti considerazioni:

a) con riferimento all'elemento storico, si deve ricordare che il terzo comma dell'articolo 13 della citata legge n. 580 è sorto dall'esigenza di considerare per l'imballaggio ed il trasporto degli sfarinati l'utilizzazione dei sacchi di carta e che il predetto articolo recepì la prassi già in atto con il duplice scopo di confermare la parificazione della chiusura a valvola al sigillo, nonchè di ribadire che, nell'ipotesi di utilizzazione di sacchi di carta, era consentito di sostituire il cartellino con l'apposizione a stampa delle prescritte indicazioni;

b) con riferimento all'elemento letterale, si deve rilevare che nella norma si prevede come lecita l'utilizzazione dei sacchi di carta con chiusura automatica a valvola, senza che vi sia alcuna prescrizione in ordine all'obbligo di applicare anche il sigillo.

Si deve inoltre rilevare che nel terzo comma dell'articolo 13 della legge 4 luglio 1967, n. 580, si prevede come legittima l'utilizzazione dei sacchi « con chiusura automatica a valvola che corrisponde a sigillo », ed è di tutta evidenza che il legislatore ha inteso parificare la chiusura automatica a valvola alla sigillatura e non prospettare la legittimità della sola chiusura a valvola che avesse le stesse caratteristiche della sigillatura e che, pertanto, fosse accompagnata anche dal sigillo. Ed invero, se il legislatore non avesse voluto parificare la chiusura automatica a valvola al sigillo, ma avesse voluto considerare legittima la chiusura automatica a valvola che avesse i requisiti della sigillatura, non solo avrebbe dovuto fare esplicito riferimento all'obbligo dell'applicazione del sigillo, ma, quanto meno, avrebbe dovuto usare non la locuzione « con chiusura automatica a valvola che *corrisponde* a sigillo », ma quella « con chiusura automatica a valvola che *corrisponda* a sigillo »;

c) con riferimento all'elemento logico, si deve inoltre rilevare che la *ratio legis* del terzo comma dell'articolo 13 della legge n. 580 del 4 luglio 1967, è stata quella di assicurare che gli sfarinati, al momento dell'immissione in commercio, fossero contenuti in imballaggi (sacchi di juta o sacchi di carta) e che fosse identificabile la ditta produttrice.

È pertanto evidente che il legislatore ha realizzato tale finalità imponendo il sistema del cartellino per i sacchi di juta e dell'apposizione a stampa per i sacchi di carta con le indicazioni prescritte dal primo comma dell'articolo 13 della legge n. 580;

d) infine, con riferimento all'elemento sistematico, si deve considerare la collocazione dell'articolo 13 della legge 580 del 4 luglio 1967 nell'intero sistema del nostro ordinamento.

Ed invero è sufficiente considerare che lo stesso articolo 13 della legge in questione prevede anche la consegna di sfarinati « in carri cisterna alla rinfusa » e che gli sfarinati acquistati in sacchi originali possono essere « riconfezionati », ed è di tutta evidenza che alla norma in questione, anche sul piano sistematico, si deve riconoscere una sola funzione; l'imposizione dell'utilizzazione degli imballaggi che contengano l'individuazione della ditta molitrice, ai fini di contestare a quest'ultima l'eventuale trasgressione delle norme che disciplinano la produzione ed il commercio degli sfarinati.

In relazione alle considerazioni di cui sopra e rilevato che l'effettiva volontà del legislatore è stata quella di parificare la chiusura automatica a valvola al sigillo, si propone, al fine di evitare i gravi inconvenienti enunciati (contravvenzioni a ditte molitorie che hanno esattamente interpretato la norma legislativa, sentenze di condanna e sentenze di piena assoluzione con conseguente incertezza in ordine all'esatta portata della norma), un'interpretazione autentica della norma in questione, con l'approvazione dell'articolo unico riportato in allegato.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il terzo comma dell'articolo 13 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente:

« Qualora si adoperino, per contenimento degli sfarinati, sacchi di carta o di altro materiale rispondente alle norme igienico-sanitarie, con chiusura a valvola, non è richiesta l'applicazione del sigillo di cui al primo comma del presente articolo ed è consentito di sostituire il cartellino previsto dallo stesso primo comma del presente articolo, con l'apposizione a stampa sui sacchi stessi delle indicazioni prescritte. La consegna delle farine o delle semole in carri cisterna alla rinfusa o il loro deposito e conservazione presso gli utilizzatori avranno luogo con la osservanza delle disposizioni che saranno emanate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanità ».